

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1164 del 23 marzo 2010

Nuova fase di svolgimento dell'attività formativa per operatori di tatuaggio e piercing, prevista con la DGR n. 693 del 23.03.2001.

[Sanità e igiene pubblica]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 693 del 23.3.2001 la Giunta Regionale ha posto le basi per l'attivazione di un sistema in ambito regionale, finalizzato a tutelare la salute dei cittadini che si sottopongono a trattamenti estetici sulla pelle cioè il tatuaggio e piercing, pratica sempre più diffusa.

Più in particolare, seguendo gli indirizzi contenuti nelle Linee - guida ministeriali del 05.02.1998, la DGR 693/2001 ha previsto la realizzazione di un'attività formativa obbligatoria rivolta agli operatori che svolgono trattamenti di tatuaggio e piercing, fissando le finalità e la caratterizzazione del corso, individuando la tipologia dei soggetti partecipanti allo stesso e dettando alcuni elementi relativamente alle sedi di svolgimento del corso, ai docenti da coinvolgere nell'iniziativa e al finanziamento necessario per l'attuazione del programma formativo.

La successiva DGR n. 1245 del 17.5.2001 ha delineato puntualmente il sistema di tutela igienico-sanitaria nel settore del tatuaggio e piercing, prevedendo l'attivazione all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS di una serie di procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità sanitaria - sia dal punto di vista soggettivo che dell'adeguatezza dei locali - come condizione irrinunciabile per consentire l'effettuazione di trattamenti di tatuaggio e piercing.

Si sottolinea che, in base al sistema di tutela igienico-sanitaria adottato a favore del settore del tatuaggio e piercing, la partecipazione al corso di cui alla DGR n. 693/2001 ed il superamento delle relative prove finali rappresentano il presupposto per il conseguimento dell'idoneità soggettiva all'effettuazione dei trattamenti in questione.

Con la DGR n. 693/2001 sono state individuate, nella prima fase di attuazione dell'attività formativa, quali sedi del corso, le Aziende ULSS n. 12 Veneziana, n. 16 Padova e n. 20 Verona.

In tal modo fino al 2004 sono state soddisfatte le domande di partecipazione al corso mediante lo svolgimento di varie sessioni della stessa attività presso le diverse sedi.

Dal 2004 ad oggi, in seguito a rinuncia delle Aziende ULSS n. 16 e n. 20, le numerose richieste di iscrizione al corso sono state accolte dalla sola Azienda ULSS n. 12 Veneziana che ha quindi provveduto all'organizzazione didattica e alla realizzazione delle edizioni I negli anni dal 2005 al 2009.

Allo stato attuale, considerato un arretrato al 31.12.2009 di 198 domande di partecipazione al corso, si è posta la necessità di aumentare le sedi di svolgimento del corso, per realizzare nel 2010 un numero di sessioni tali da soddisfare completamente le domande giacenti.

A tal fine, l'Azienda ULSS n. 12 Veneziana ha assicurato lo svolgimento di tre sessioni del corso nell'anno 2010 ed è stata acquisita dalla competente struttura regionale - Direzione Regionale Prevenzione - la disponibilità da parte delle Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo di realizzare, a partire dal corrente anno, presso le proprie sedi, un numero di sessioni del corso tali da esaurire le domande del 2009, secondo l'ordine cronologico di presentazione e, adottando un criterio di suddivisione delle domande in relazione alla residenza dei soggetti richiedenti, anche le domande presentate nel 2010.

Ciò posto, con il presente atto si propone l'affidamento alle Aziende ULSS n. 9 di Treviso, n. 12 Veneziana e n. 22 di Bussolengo, dell'incarico di realizzare nel 2010 lo svolgimento dei corsi di cui alla DGR n. 693/2001.

In relazione alle domande tuttora giacenti, l'Azienda ULSS n. 12, attraverso lo svolgimento di 3 sessioni del corso, garantirà il corso ai soggetti che hanno presentato nel 2008 la domanda di partecipazione all'attività formativa e la partecipazione al corso di una quota di richiedenti del 2009.

Contemporaneamente le Aziende ULSS n. 9 di Treviso e n. 22 di Bussolengo provvederanno a realizzare nel 2010 un numero di corsi finalizzati a soddisfare preliminarmente le restanti domande di frequenza all'attività formativa ex DGR n. 290/2001 presentate nel 2009, e quelle domande presentate a partire dal 1 gennaio 2010.

Nell'organizzazione dei corsi presso le sedi di Treviso e Bussolengo sarà adottata una modalità di individuazione della sede del corso, cui indirizzare i singoli richiedenti, basata sul doppio criterio di presentazione cronologica delle domande e di residenza degli stessi richiedenti.

È necessario, relativamente alla stessa attività formativa ed allo scopo di procedere alla regolare realizzazione del corso nel 2010, precisare alcuni elementi di caratterizzazione del corso sul piano didattico ed organizzativo, e definire i costi necessari, indicando altresì gli adempimenti che le Aziende ULSS dovranno uniformemente seguire nello svolgimento delle sessioni del corso.

Gli elementi suddetti sono illustrati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'affidamento alle Aziende ULSS n. 9 di Treviso, n. 12 Veneziana e n. 22 Bussolengo dell'incarico di svolgimento nel 2010 dell'attività formativa di cui alla DGR n. 693 del 23.3.2001, secondo le modalità illustrate nel documento **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successivo atto della Giunta Regionale saranno quindi approvati i distinti schemi di Convenzione che la Regione Veneto stipulerà separatamente con le Aziende ULSS n. 9 Treviso, n. 12 Veneziana e n. 22 Bussolengo, sulla base delle singole proposte di programma presentate da ciascuna delle Aziende ULSS suddette.

Tali proposte indicheranno il numero dei corsi che ciascuna Azienda ULSS si impegnerà a realizzare nel 2010, le sedi di svolgimento delle stesse e - attraverso un dettaglio delle singole voci di spesa - l'importo finanziario necessario per lo svolgimento dell'attività formativa.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
- Visto l'art. 20 della L. 23.12.1978 n. 833.
- Viste le Linee guida emanate dal Ministero della Sanità in data 05.02.1998 e successiva integrazione del 16.07.1998.
- Vista la DGR n. 693 del 23.03.2001.
- Vista la DGR n. 1245 del 17.05.2001.
- Vista la necessità di soddisfare le 198 domande giacenti al 31.12.2009 e quelle presentate nel 2010 per la partecipazione al corso di cui alla DGR n. 693/2001.]

delibera

1. Di attribuire alle Aziende ULSS n. 9 Treviso, n. 12 Veneziana e n. 22 Bussolengo l'incarico di organizzare per il 2010 le sessioni del corso di cui alla DGR n. 693/2001, necessarie per soddisfare le domande già presentate entro il 31.12.2009 e quelle presentate a partire dal 01.01.2010.
2. Di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente DGR, contenente gli elementi di carattere didattico, organizzativo e finanziario - in base ai quali ciascuna delle Aziende ULSS n. 9, n. 12 e n. 22, nel termine del 15.04.2010, presenteranno i Progetti per la realizzazione dell'attività formativa da realizzare presso la propria sede.
3. Di rinviare a successiva Deliberazione della Giunta Regionale l'approvazione, entro il 15.5.2010, dei singoli schemi di Convenzione tra Regione Veneto ed Aziende ULSS n. 9, n. 12 e n. 22, per la realizzazione di ciascun Progetto di cui al punto 2 e - sulla base di questi - dell'importo finanziario regionale da impegnare per l'attuazione degli stessi.